



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso con il numero di registro generale 2747 del 2011 proposto dal Comune di GROTTE (AG), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fragapani, presso lo studio del quale in Palermo, via Noto, n. 12, è elettivamente domiciliato;

*contro*

- l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato ope legis;

*nei confronti di*

- il Comune di Racalmuto (AG), in persona del Sindaco pro tempore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Messina, con domicilio eletto in Palermo, via Generale Domenico Chinnici 14, presso lo studio dell'Avv. Angelo Incardona;
- il Comitato per la rettifica dei confini tra Grotte e Racalmuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

- del D.A. n. 472 del 13 luglio 2011, ricevuto il 28 ottobre 2011, di autorizzazione all'avvio delle procedure dell'iter referendario riguardante il progetto di variazione territoriale tra i Comuni di Grotte e Racalmuto, nella parte in cui si chiama alla consultazione referendaria l'intera popolazione del Comune di Racalmuto anziché la popolazione residente nella porzione di territorio da trasferire;
- degli atti connessi, presupposti e consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato contenuta nel medesimo ricorso;

Visti i documenti depositati da parte ricorrente, nei termini di legge;

Vista la formale costituzione in giudizio nel corso dell'udienza camerale del Comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Referendario Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011, i difensori delle parti così come specificato nel verbale d'udienza;

RITENUTO che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile prospettato da parte ricorrente derivante dalla indizione, da parte del Comune di Racalmuto, del referendum per il quale è lite per la data del 26 febbraio prossimo;

RITENUTO, altresì, che al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso, allo stato, appare provvisto di sufficiente fumus boni iuris, stante che appare non ragionevole e adeguatamente bilanciata la motivazione che regge l'atto impugnato riguardo ai contrapposti interessi evidenziati dai Comuni di Racalmuto e di Grotte;

RITENUTO, pertanto, che vada accolta la domanda di sospensione dell'efficacia sopra descritta, con condanna alle spese della fase cautelare a carico del Comune di Racalmuto e dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali, in parti eguali e nella misura liquidata in dispositivo e con dichiarazione di irripetibilità delle stesse nei confronti del Comitato per la rettifica dei confini tra Grotte e Racalmuto, non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, ACCOGLIE la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna il Comune di Racalmuto e l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali, in parti eguali, al pagamento delle spese del giudizio cautelare in favore del Comune di Grotte, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Spese della fase cautelare irripetibili nei confronti del Comitato per la rettifica dei confini tra Grotte e Racalmuto.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 luglio 2012, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Anna Pignataro, Referendario, Estensore